

In un precedente intervento ospitato su questa rubrica (*Unità* del 28/8/89) si sono viste le conseguenze del mancato rispetto da parte dell'imprenditore dell'obbligo di impartire un adeguato addestramento teorico e pratico al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro. Ora si intende affrontare un altro particolare aspetto della problematica insorta con l'applicazione del nuovo istituto, e cioè quello del licenziamento del lavoratore prima della scadenza del termine previsto dal contratto.

Questo problema assume una particolare rilevanza in particolare nelle imprese con non più di quindici dipendenti, nelle quali — com'è noto — non si applica integralmente lo Statuto dei lavoratori, e pertanto, almeno in via generale, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto senza dover addurre e dimostrare una «giusta causa» di licenziamento.

Cara *Unità*, ci riferiamo all'art. 20 della legge 958/86 che tratta della valutazione del servizio di leva ai fini economici e previdenziali. Il Consiglio di Stato, con il parere 782/87 del 12 luglio 1988, e la Corte dei Conti, con deliberazione n. 2049 del 29 dicembre 1988, si sono pronunciati favorevolmente sulla questione. L'Enpas, con delibera commissariale n. 1689 del 5 maggio 1989, ha accolto, ai fini previdenziali, il disposto dell'art. 20, mentre nessuna ministero applica il suddetto articolo ai fini della progressione economica di carriera. Pongo la seguente domanda: 1) come mai non viene applicato da parte dei ministeri competenti il menzionato art. 20? 2) è giusto che chi ha già pagato il riscatto, ai fini della buonuscita, non ha più diritto al rimborso (costi come stabilito con il prefato parere del Consiglio di Stato)?
Nicola Leo, Milano

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Simonassi, giudice, responsabile e coordinatore Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Nyrrene Moschi e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano, Severio Nigro, avvocato Cdi di Roma, Enzo Martino e Nino Raffone avvocati Cdi di Torino

Contratto di formazione e recesso anticipato

ENZO MARTINO

Essendo il contratto di formazione e lavoro un'applicazione particolare dell'istituto del contratto a termine, la giurisprudenza si sta decisamente orientando nel senso di ritenere che non sia possibile, anche nelle imprese minori, il recesso «ad nutum» prima della scadenza pattuita dalle parti. Poiché infatti il licenziamento «ad nutum» di cui all'art. 2118 cod. civ. costitui-

isce una forma specifica di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, esso è del tutto inapplicabile sia al contratto a termine che a quello di formazione, e pertanto il datore di lavoro, anche se non soggetto integralmente alla legislazione limitativa dei licenziamenti individuali, non può recedere prima della scadenza del contratto se non in presenza di una giusta causa di licenziamento.

In caso ciò avvenga, come accade in effetti molto di frequente nella pratica, il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto, e comunque al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a seguito del recesso illegittimo, e tali danni vanno commisurati alla perdita delle retribuzioni intercorse dal momento del licenziamento alla scadenza del termine (o all'effettiva rein-

tegra, se questa avviene), con detrazione di quanto eventualmente guadagnato altrove dal giovane nel periodo in questione.

Per aggirare questo quadro di garanzie per il lavoratore, si stanno diffondendo espedienti a dir poco disinvolti da parte di molti piccoli imprenditori. Anche su questo terreno, però, la risposta giudiziaria può essere molto efficace. A titolo esemplificativo, si segnala la sentenza del Pretore di Tonno n. 927/89, depositata il 14/2/89, nella quale viene ritenuto non conforme ai principi di buona fede e correttezza il comportamento di un datore di lavoro che abbia convertito anticipatamente il contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, per licenziare subito dopo «ad nutum» il giovane.

Anche una condotta formalmente lecita sul piano astratto, può dunque essere repressa se diretta a violare norme sostanziali di giustizia.

per penalizzare sempre coloro che si dimostrano più diligenti, in situazioni di perfetta omogeneità. A maggior ragione, non condoviamo quella parte della determinazione che ritiene irripetibili, per coloro che hanno ancora in corso il pagamento del contributo di riscatto, le somme già versate e considera applicabile l'art. 20 solo sulle residue somme da pagare.

La situazione si presenta ancora più grave rispetto all'applicazione dell'art. 20 ai benefici economici di carriera. Il ritardo viene motivato, al solito, con l'attesa di un parere che è stato richiesto al Consiglio di Stato sulle modalità di attuazione. Poiché tale parere sembra sia stato emesso in questi giorni, siamo in attesa di una circolare esplicativa che dia il via alle pubbliche amministrazioni, per la concreta applicazione di questo beneficio.
* Avvocato della Funzione pubblica Cgil

Facciamo il punto sulla dinamica salariale

Ci risiamo con la riforma della previdenza. L'ultima novità reca notizie allucinanti: 1) innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni (chi prima volesse andare, perderebbe il 2% per ogni anno di anticipazione); 2) aumento da 15 a 20 anni del requisito minimo contributivo per acquisire il diritto; 3) calcolo della pensione sugli ultimi 10 anni di retribuzione invece che sugli ultimi 5 (come attualmente); 4) aggancio solo all'indice del costo-vita e non più anche all'indice di incremento delle retribuzioni. E via di questo passo, in un crescendo parossistico di proposte peggiorative.

A questo punto parrebbe logico attendersi clacson di guerra da parte dei sindacati e del Pci. E invece no. Per i sindacati il progetto Formica, che contiene le «perle» di cui sopra, costituisce «un buon punto di partenza». Così dichiarano i loro autorevoli esponenti. E organizzano, anzi, periodiche «marce su Roma» (dove la protesta tocca aspetti marginali ed elude il cuore del problema), portando in piazza a invocare il «riordino» proprio coloro — lavoratori dipendenti e pensionati — che da una riforma del genere hanno tutto da perdere e nulla da guadagnare.

Quanto al Pci, purtroppo, non muove un dito: anzi, fiancheggia e sponsorizza.

Paolo Masetti
Torino

È veramente sorprendente che il nostro interlocutore risulti abbastanza informato su quelle che erano le proposte avanzate dal ministro Formica (la 15ª o 16ª versione degli orientamenti espressi dai molti governi e ministri del Lavoro di questi ultimi dieci, dodici anni) ma non è affatto informato delle posizioni del Pci e di quelle sindacali. Eppure, l'Unità si trova in tutte le edicole di Torino! Cerchiamo di dare una risposta concreta e informativa.

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Maria Guidotti,
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Il Pci sostiene con impegno proposte di riordino e riforma del sistema previdenziale-pensionistico con alla base l'esigenza di eliminare la politica del «dividi e comanda», ovvero l'esigenza di tenere conto delle modifiche in atto nella società.

Non riusciamo a comprendere che cosa si intende quando si scrive che il Pci «non muove un dito, anzi fiancheggia e sponsorizza». Non lo comprendiamo perché il Pci ha presentato e sostenuto proprie proposte di legge sulla materia, pur disponendo a valutare ogni possibilità di incontro con le forze interessate alla riforma e, in primo luogo, con le confederazioni sindacali.

È indubbio che, fatta eccezione degli accordi abbozzati nel 1977-78 tra confederazioni e allora ministro del Lavoro on. Scotti (accordi che provocarono la crisi di governo, le «proposte Formica» sono risultate quelle che più aprivano la strada alla possibilità di un confronto.

Il dire questo non significa però esprimere accordo con l'insieme delle proposte. Sia le confederazioni sindacali sia il Pci hanno chiaramente espresso quali erano i punti sui quali non vi era e non vi è accordo o per i quali si richiedono gradualità diverse.

Per quanto attiene poi alla rinuncia all'adeguamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, il corrispondente l'aurà letto nelle intenzioni espresse dall'attuale presidente del Consiglio e non, certo, nelle disponibilità del Pci.

D'altra parte, sul problema dinamica salariale, è il Pci — e in questa stessa rubrica quante volte sono state pubblicate notizie in proposito — a rivendicare un diverso congegno proprio perché, restando il congegno attuale (valido al momento in cui fu concepito e non più ora) la dinamica salariale verrebbe abolita di fatto. Stando le cose come sono, al primo gennaio 1989 — secondo una media fat-

ta in anticipo — sulle pensioni sarebbe assegnato lo 0,30% per dinamica salariale! Il Pci rivendica la modifica appunto per assicurare alle pensioni la dinamica «vera» delle retribuzioni. E ciò risulta essere obiettivo anche delle organizzazioni sindacali.

Tutto ciò premesso, è indubbio l'esigenza di tenere anche conto delle variazioni che avvengono nella società e per alcuni aspetti adeguare i congegni alle variazioni medesime. Ovviamente, salvaguardando diritti e legittime aspettative.

Non dimentichiamo le pensioni liquidate con i «vecchi tetti»

Della rivalutazione della pensione per chi ha la pensione liquidata con i vecchi tetti Inps non si parla più. Il silenzio sta forse a significare che del problema non interessa più niente e nessuno?

Francesco Montano
Roma

Per quanto ci riguarda certamente no. Si sa come vanno le cose: vi sono corsi e ricorsi. Una volta il tetto è l'argomento all'ordine del giorno, anche per mesi e mesi, poi passa apparentemente nel dimenticatoio perché scavalcato da altri emergenti problemi (i tanti decreti legge governativi che hanno preceduto).

Ma ciò non significa per noi l'abbandono dell'impegno. Lo dimostra il fatto che all'articolo 3, 2ª comma, della legge 29 dicembre 1988, si è acquisito lo stanziamento di 300 miliardi di lire che devono servire alla rivalutazione delle pensioni con-

seguite con una anzianità contributiva superiore a 780 settimane (i cosiddetti 781st che furono liquidati con trattamento minimo pur avendo contribuito anche per 30 o 40 anni) e rivalutazione delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1º gennaio 1988.

È vero però che siamo ormai giunti al momento in cui si vara la legge finanziaria 1990 e non si è ancora pervenuti, in sede ministeriale, alla necessaria elaborazione che il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e quello del Tesoro devono sottoporre all'esame delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato.

Né risulta esservi una valutazione del ministro del Lavoro con le organizzazioni sindacali che pure l'hanno ripetutamente richiesta. Concordiamo sulla necessità di riprendere con lena l'iniziativa affinché il governo faccia fronte a quanto stabilito dalla legge.

Bergamo: l'Inps incassa il sovrappiù ma non rimborsa


L'autunno del 1985 abbiamo ricevuto dalla sede Inps di Bergamo un'ingunzione di pagamento per la collaborazione domestica con termine di pagamento di soli 20 giorni. Per timore del raddoppio della tassa abbiamo versato quanto richiesto. Poiché eravamo certi di avere già pagato il dovuto, abbiamo inoltrato pure domanda di rimborso della somma richiesta in eccedenza. Tale domanda in data 17 giugno 1986 è stata accolta dall'Inps (da parte nostra c'era stato solo un errore formale di compilazione dei bollettini di pagamento, non un errore di versamento). Quanto tempo bisogna ancora aspettare per ricevere la restituzione della tassa in sovrappiù e dei relativi interessi maturati in tre anni?
Carlo Boffari
S. Giovanni Bianco (Bg)

FRENARE LA CADUTA DEI CAPELLI: ECCO LA VITTORIA DI DERCOS.



Per il trattamento anticaduta Dercos ogni capello debole e sfibrato è un sfida da vincere. Applicare periodicamente le fiale Dercos sul cuoio capelluto: la potenza dei loro principi attivi combatte l'indebolimento, stimola un normale ciclo di crescita e vince la caduta dei capelli. Infatti, mentre la molecola solforata riduce l'eccesso di sebo, il liquido amniotico stimola e nutre le radici. Con il trattamento anticaduta Dercos puoi finalmente dimenticare tutti i capelli che hai perso.

TRATTAMENTO ANTICADUTA
DERCOS.



IN FARMACIA.